



CITTA' DI LIGNANO SABBIAADORO

C.A.P. 33054
C.F. 83000710307

PROVINCIA DI UDINE

Tel. 0431/409111
Fax. 0431/73288

REGOLAMENTO

INTERNO PER LE SEDUTE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

* * * * *

- **approvato con delibera di C.C. n. 7 del 29.01.1976**
- **modificato con delibera di C.C. n. 227 del 29.06.1987**
- **modificato con delibera di C.C. n. 44 del 18.07.2001**
- **modificato con delibera di C.C. n. 104 del 17.12.2003**
- **integrato con delibera di C.C. n. 90 del 27.08.2007**
- **integrato con delibera di C.C. n. 81 del 30.10.2012**

TITOLO I°
della convocazione del Consiglio Comunale

- ART. 1 -

Le sessioni del Consiglio Comunale sono ordinarie e straordinarie.-

Le sessioni straordinarie si tengono in qualunque epoca, ma al fine di conseguire una maggiore funzionalità del Consiglio Comunale e di garantire al singolo Consigliere un rapporto continuativo con l'Amministrazione Comunale, il Consiglio verrà convocato in media una volta al mese.

Le sessioni sono indette con deliberazione della Giunta Municipale per determinazione del Sindaco o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

Le riunioni possono inoltre essere indette dal Comitato Provinciale di Controllo o dal Prefetto della Provincia, secondo le rispettive competenze, solo per deliberare sopra determinati oggetti da indicarsi nel relativo decreto.

- ART. 2 -

Le convocazioni del Consiglio sono fatte dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce a norma di legge, mediante avvisi scritti con firma autografa.

Gli avvisi conterranno:

- 1) il giorno, l'ora ed il luogo della riunione;
- 2) la natura della convocazione (ordinaria o straordinaria), l'Organo che l'ha indetta, se di prima o seconda convocazione;
- 3) l'elencazione degli oggetti da trattare (ordine del giorno) in modo chiaro e preciso.

Nel caso si volessero aggiungere all'ordine del giorno, già diramato, nuovi argomenti, dovrà essere dato avviso, nelle forme di cui all'art. 3, ai singoli consiglieri almeno ventiquattro ore prima della adunanza.

- ART. 3 -

L'avviso di convocazione sarà consegnato (con referto di notifica) al domicilio dei singoli consiglieri, a mezzo di messo comunale.

Ai consiglieri residenti fuori del Comune che non abbiano eletto all'uopo apposito domicilio o recapito (preventivamente comunicato alla Segreteria Comunale) nel territorio del Comune, l'avviso sarà inviato mediante servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.- In tale caso farà fede, per la tempestività della convocazione, la data risultante dal timbro postale di partenza.

In caso di convocazione urgente, l'avviso sarà preceduto da un telegramma o da un fonogramma contenente soltanto l'indicazione della data, ora e luogo della convocazione.-

- ART. 4 -

L'avviso di convocazione sarà consegnato:

- a) almeno cinque giorni prima per le sessioni ordinarie;
- b) almeno tre giorni prima per le sessioni straordinarie;
- c) almeno ventiquattro ore prima nei casi di motivata urgenza, ma in questa evenienza la maggioranza dei consiglieri presenti all'adunanza può differire qualsiasi deliberazione al giorno seguente.

Se i Consiglieri, malgrado l'inosservanza dei termini per la consegna dell'avviso, intervengono alla seduta, sanano con la loro presenza l'irregolarità verificatasi.

Un esemplare dell'avviso di convocazione del Consiglio sarà partecipato all'Organo di tutela almeno tre giorni prima, salvo i casi d'urgenza, e dovrà essere pubblicato all'albo comunale.

- ART. 5 -

***Abrogato con delibera di C.C. n. 227 del 29.06.1987 -
Vedere Regolamento presa visione e rilascio di copie.-***

Tutti i Consiglieri hanno diritto di prendere in esame gli atti d'ufficio che abbiano connessione con gli oggetti posti all'Ordine del Giorno.

Tali atti dovranno essere depositati nell'Ufficio del Segretario Comunale e nella sala delle adunanze e comunicare di regola dalla data di convocazione per la riunione consiliare e comunque ventiquattro ore prima.

Ai fini del controllo e del sindacato sull'Amministrazione Comunale, i Consiglieri possono altresì, previa autorizzazione scritta rilasciata di volta in volta dal Sindaco, consultare altri atti esistenti nell'Ufficio Comunale, anche se non aventi diretta connessione con gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.-

L'eventuale diniego del Sindaco deve essere sempre motivato.

TITOLLO II° **dei lavori preparatori del Consiglio**

- ART. 6 -

L'iniziativa delle proposte da sottoporre al Consiglio Comunale spetta al Presidente, ai Consiglieri ed all'Autorità Governativa o Regionale.

La Giunta darà il suo parere sulle proposte delle Autorità di tutela e dei Consiglieri.

- ART. 7 -

Gli studi preparatori degli affari da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di regola spettano alla Giunta Municipale.

- ART. 8 -

Il Consiglio può incaricare speciali Commissioni da esso nominate di compiere sopra gli oggetti che lo esigano, indagini od esami speciali riferendone al Consiglio stesso le eventuali opportune proposte.

Nella composizione di tali Commissioni si attuerà di regola una rappresentanza proporzionale della maggioranza e delle minoranze.- Potranno essere chiamati a farne parte anche persone estranee al Consiglio.

- ART. 9 -

Il Consiglio costituisce Commissioni Consiliari consultive permanenti.-

La composizione ed il numero di tali Commissioni sono stabiliti dal Consiglio successivamente alla elezione del Sindaco e della Giunta.

In ogni Commissione sarà rappresentata la minoranza.- La nomina avviene per designazione dei Gruppi consiliari.

- ART. 10 -

Ogni Commissione nominata dal Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente ed il relatore incaricato di presentare al Consiglio, col risultato degli studi, delle indagini ed osservazioni fatte, le proprie concrete proposte.

- ART. 11 -

Ai fini di una più ampia articolazione e funzionalità democratica degli Organi Comunali, il Consiglio può in qualsiasi momento - determinandone i compiti, la composizione ed il funzionamento - deliberare l'istituzione di uno o più organismi utili ad estendere la partecipazione dei cittadini alla vita del Comune (Consigli di rione, Assemblee popolari, conferenze comunali, Comunità comprensoriali, ecc.).

Restano in ogni caso ferme le attribuzioni del Consiglio, della Giunta e del Sindaco ai sensi di legge.

- ART. 11 bis -

(inserito con delibera di C.C. n. 90 del 27.08.2007)

La Conferenza dei Capigruppo è un organismo consultivo, coadiuvante le funzioni espletate dal Sindaco in qualità di presidente del Consiglio Comunale. La Conferenza dei Capigruppo concorre infatti a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.

La Conferenza dei Capigruppo è composta dal Sindaco, che la presiede, e dai Capigruppo consiliari, e costituisce, ad ogni effetto, una Commissione consiliare permanente.

- ART. 12 -

Le relazioni o proposte della Giunta e delle Commissioni, tranne quelle che si riferiscono ad oggetti che per legge debbono trattarsi in seduta privata, verranno, di regola assieme all'avviso di convocazione del Consiglio Comunale, a cura della Giunta, diramate ai Consiglieri in tempo debito affinché essi possano prenderne conoscenza.

Nei casi d'urgenza la Giunta e le Commissioni potranno riferire verbalmente.

Delle relazioni che riguardano oggetti da trattarsi in seduta segreta sarà data lettura all'adunanza stessa.

- ART. 13 -

Ogni Consigliere potrà presentare alla Presidenza sue proposte per il Consiglio e queste saranno inserite nell'ordine del giorno da trattare purché giungano almeno dieci giorni prima della data fissata per ciascuna seduta.

TITOLO III
competenza del Presidente

- ART. 14 -

Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine delle sedute, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni; onde a lui spetta:

- 1) convocare e presiedere il Consiglio;
- 2) aprire e chiudere le sedute e annunziare l'ordine del giorno;
- 3) mettere in discussione gli argomenti secondo la loro iscrizione all'ordine del giorno;
- 4) dirigere la discussione;
- 5) concedere la facoltà di parlare;
- 6) richiamare all'argomento gli oratori che se ne allontanano;
- 7) richiamare all'ordine i Consiglieri che contravvengano alle leggi ed ai regolamenti, che usino linguaggio sconveniente, che turbino comunque la libertà delle discussioni o l'ordine delle sedute;
- 8) togliere la parola ed anche applicare la censura, da iscriversi a verbale, ai Consiglieri che si palesino recidivi o gravemente responsabili nelle infrazioni di

cui al paragrafo precedente e ciò previo il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti;

- 9) chiudere la discussione, salvo la facoltà del Consiglio di cui appresso, riassumerla e proporre le conclusioni;
- 10) determinare l'ordine da seguire nelle votazioni;
- 11) mettere ai voti le proposte sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare;
- 12) dichiarare il risultato delle votazioni;
- 13) comunicare ai Consiglieri gli atti e lui pervenuti, i quali siano di competenza del Consiglio;
- 14) ricevere dai Consiglieri le proposte che questi desiderino siano poste all'ordine del giorno di altra seduta o, secondo la natura della proposta, che possano essere discusse seduta stante;
- 15) ricevere le dimissioni dei Consiglieri per comunicarle al Consiglio;
- 16) ordinare, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, che venga espulso dall'auditorio chiunque sia causa di disordine;
- 17) far sgomberare l'uditorio qualora fra il pubblico si verificano disordini e non si arrivi a conoscere la persona o le persone che ne siano state la causa; o il provvedimento sia comunque reso necessario dal normale svolgimento della seduta.

TITOLO IV[^] ***delle adunanze***

- ART. 15 -

Nei giorni nei quali il Consiglio tiene adunanza, al balcone del Palazzo Comunale saranno esposte la bandiera nazionale e del Comune.

- ART. 16 -

L'adunanza verrà aperta appena sarà presente il numero legale dei Consiglieri.- Dopo trascorsa un'ora da quella stabilita se mancherà il numero richiesto per deliberare, il Presidente, previo appello nominale, dichiarerà che la seduta non ha luogo, facendolo constatare con apposito processo verbale, ove saranno registrati i nomi dei presenti e degli assenti e di quelli che non avranno giustificato la loro assenza.- Sarà facoltà del Presidente di far pubblicare il risultato dell'appello nominale in un giornale cittadino.- Questa pubblicazione dovrà sempre farsi quando manchi il numero legale in una seconda convocazione del Consiglio.

Il Presidente, verificata la mancanza del numero legale, dichiarerà che gli affari portati all'ordine del giorno saranno trattati in altra seduta o in quella già fissata come seduta di seconda convocazione.

- ART. 17 -

Le sedute consiliari si tengono nell'apposita sala della Sede Comunale.- In caso di forza maggiore o necessità d'ordine pubblico la Giunta Municipale con apposita deliberazione determina un diverso luogo di riunione del Consiglio.

L'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di riunione sono resi noti al pubblico mediante avvisi da esporsi all'ingresso principale della Sede Comunale, negli spazi normalmente utilizzati per le affissioni e tramite comunicazione ai giornali locali.

- ART. 18 -

Le sedute del Consiglio sono pubbliche eccetto i casi in cui con deliberazione motivata sia altrimenti stabilito, o quando si tratti di questioni concernenti persone, a norma dell'art., 295 T.U.L.C.P. 1915.

- ART. 19 -

I Consiglieri non possono prendere parte alla discussione e alle deliberazioni quando vengono trattati oggetti riguardanti interesse proprio od interesse, liti o contabilità dei loro parenti, affini fino al quarto grado civile, o del coniuge, a norma dell'art. 290 del T.U.L.C.P. 1915.

- ART. 20 -

Le persone che assistono alle sedute nello spazio riservato al pubblico dovranno presentarsi vestite decentemente e rimanere a capo scoperto ed in silenzio.

Ogni segno di approvazione o disapprovazione è vietato.

TITOLO V*
della Commissione di scrutinio

- ART. 21 -

Appena aperta la seduta il Presidente nomina, fra i Consiglieri presenti, tre scrutatori, i quali lo assisteranno nel riconoscere l'esito delle votazioni.

TITOL O VI
norme per le discussioni

- ART. 22 -

Al principio di ogni seduta sarà fatto l'appello nominale per constatare la presenza o l'assenza dei Consiglieri ed accertare il numero legale per deliberare.

I Consiglieri saranno chiamati col solo cognome o con l'aggiunta del nome quando più di uno porti lo stesso cognome.

- ART. 23-

Constatata la legalità, il Presidente dichiarerà aperta la seduta, e fatte le occorrenti comunicazioni al Consiglio, aprirà la discussione su ciascuno degli oggetti messi all'ordine del giorno, secondo la loro iscrizione.

- ART. 24 -

Se in una seduta non potrà esaurirsi l'ordine del giorno, gli affari non risolti saranno portati in discussione in una seduta successiva, che andrà convocata non oltre i venti giorni e gli affari di cui sopra saranno inseriti nell'ordine del giorno con precedenza su eventuali altri oggetti nuovi.

- ART. 25 -

Sulla proposta del Presidente o sulla domanda di un Consigliere appoggiata da altri due, il Consiglio potrà deliberare di invertire nella discussione gli affari posti all'ordine del giorno.

- ART. 26 -

Non è ammessa alcuna deliberazione su argomenti che non figurano iscritti all'ordine del giorno.- Il Presidente, peraltro, può in ogni momento fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno; su tali comunicazioni ogni

Consigliere può prendere la parola per esprimere il proprio giudizio o per presentare eventuali ordini del giorno.

- ART. 27 -

Nessun Consigliere può parlare se non dopo aver chiesto la parola ed averla ottenuta dal Presidente.

La parola è concessa secondo l'ordine delle domande e per un tempo in linea di massima di dieci minuti tranne che per la discussione del bilancio sul cui tempo delibera all'inizio il Consiglio Comunale.

L'oratore parla dal suo seggio rivolto al Presidente.

Le spiegazioni a dialogo e ad alta voce sono vietate.

- ART. 28 -

Nessun Consigliere, quando ha avuta la facoltà di parlare, può essere interrotto se non dal Presidente, al quale spettano in proposito le facoltà previste dall'art. 14.

Il Consigliere che ha la parola deve sviluppare il suo discorso solo in merito all'affare in discussione senza divagare in osservazioni che non abbiano alcuna attinenza all'argomento stesso.

- ART. 29 -

Ogni Consigliere non avrà diritto alla parola più di una volta nella discussione di un oggetto, tranne che per un richiamo al regolamento, o per fatto personale o per dichiarazione di voto.

Il relatore della giunta o delle Commissioni o l'autore di una proposta iscritta all'ordine del giorno, oltre al primo intervento avrà sempre per ultimo la parola.

- ART. 30 -

E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle espresse.- In tal caso chi chiede la parola deve indicare in che consista il fatto personale.- Il Presidente decide sul diritto a parlare.- (art. 297 T.U.L.C.P. 1915).

- ART. 31 -

Mozione d'ordine è il richiamo alla legge o al regolamento oppure il rilievo sul modo e l'ordine con cui s'intende procedere alla trattazione o alla votazione.- Sulla sua ammissione si pronuncia il Presidente.- (art. 297 T.U.L.C.P. 1915).

- ART. 32 -

Hanno la precedenza sulle questioni principali e ne sospendono la relativa discussione i richiami all'ordine del giorno o al regolamento o alla priorità delle votazioni.

In tali casi non potranno parlare, se non un oratore contro e uno in favore e per non più di cinque minuti ciascuno.

- ART. 33 -

Prima della questione principale viene posta ai voti la questione pregiudiziale; dopo questa ha la priorità di votazione la questione sospensiva; dopo la sospensiva si pongono ai voti gli emendamenti soppressivi, poi quelli modificativi e per ultimo i sospensivi.

E' questione pregiudiziale quella che si oppone alla discussione di un dato argomento; è sospensiva quella che tende al rinvio della discussione.

- ART. 34 -

Gli emendamenti e sottoemendamenti che si propongono devono essere formulati in iscritto ed inviati al banco della Presidenza.

- ART. 35 -

Nel corso della discussione su ogni singolo argomento ogni Consigliere ha la facoltà di proporre ordine del giorno ed illustrarli.- Nessun Consigliere può presentare più di un ordine del giorno su un solo argomento, ma può ritirare prima della votazione quello presentato e sostituirlo con un altro.

- ART. 36 -

Il Presidente ha facoltà di negare lo svolgimento e la votazione di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano estranei all'oggetto della discussione.

- ART. 37 -

Le interrogazioni e le interpellanze che un Consigliere crederà di fare alla Giunta sopra argomenti estranei agli oggetti indicati nell'ordine del giorno, dovranno essere presentate per iscritto al Sindaco.- Se non saranno presentate almeno dieci giorni prima di ogni seduta saranno rinviate per la discussione alla seduta successiva, a meno che la Giunta non dichiari di essere pronta a rispondere subito.

- ART. 38 -

L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un determinato fatto sia vero e se il Sindaco o la Giunta ne siano stati informati o se la Giunta od il Sindaco abbiano preso o siano per prendere taluna risoluzione su oggetti determinati.

- ART. 39 -

L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Presidente circa i motivi ed i criteri in base ai quali sono stati presi determinati provvedimenti.

- ART. 40 -

Le interrogazioni e le interpellanze devono essere formulate per iscritto, in modo chiaro e conciso.- Il Presidente o chi per esso, sentita - se del caso - la Giunta, risponde all'interrogazione o all'interpellanza.

- ART. 41 -

Non saranno prese in considerazione le interrogazioni od interpellanze che fossero redatte in termini sconvenienti o poco riguardosi.

- ART. 42 -

Lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze avverrà seguendo il turno di presentazione e di iscrizione e non potrà occupare di regola, complessivamente, più di sessanta minuti per seduta.

- ART. 43 -

Qualora l'interrogante o l'interpellante non sia presente alla lettura della sua interrogazione o interpellanza, questa s'intende decaduta.

- ART. 44 -

L'interrogante ha il diritto di replicare dopo la risposta del Sindaco o dell'Assessore delegato.

L'interpellante ha il diritto di illustrare la propria interpellanza e di replicare a risposta ricevuta.

Il tempo concesso per tali dichiarazioni non potrà eccedere i cinque minuti per l'interrogante e i cinque minuti per l'interpellante.

Ove l'interrogazione o l'interpellanza fosse firmata da più Consiglieri, il diritto a replicare e a illustrare spetta soltanto ad uno dei firmatari.

ART. 45

Quando l'interpellante non sia soddisfatto delle risposte avute, e voglia portare l'argomento alla discussione ed al giudizio del Consiglio convertirà l'interpellanza in mozione, redigendola per iscritto.

Una mozione può essere proposta anche se non preceduta da interpellanza.

Un Consigliere può far propria l'interpellanza da altri abbandonata allo scopo di proporre una mozione per conto proprio.

La Giunta Municipale fisserà il giorno per lo svolgimento della mozione, da iscriversi all'ordine del giorno.

La mozione sarà trattata come ogni altro affare in discussione presso il Consiglio e come tale sarà soggetta a votazione.

ART. 46

Ogni Consigliere avrà diritto alla parola per celebrazione di eventi e per commemorazione di persona o di data di particolare rilievo e per comunicazioni relative a fatti di eccezionale gravità.-

La durata della parola per tali celebrazioni o comunicazioni non dovrà superare i dieci minuti.

TITOLO VII **delle votazioni**

- ART. 47 -

Nelle questioni complesse, a richiesta anche di un solo Consigliere, deve essere consentita la votazione per divisione.

- ART. 48 -

Le votazioni a scrutinio palese possono avvenire peralzata e seduta o per alzata di mano o per appello nominale.

Nelle votazioni peralzata e seduta o per alzata di mano, chi aderisce alla proposta messa ai voti si alza o alza la mano.

Nella controprova, si alzerà o alzerà la mano il Consigliere che non aderisce alla proposta messa ai voti.

I Consiglieri che intendono astenersi dal voto devono dichiararlo prima che abbia inizio la votazione.

Tanto nell'una che nell'altra i Consiglieri che si levano debbono rimanere in piedi, o con la mano alzata, per il tempo necessario a constatare il numero, anche quando vi sia evidente maggioranza.

Il Presidente verifica il risultato della prova e della controprova e nel proclama l'esito.

Fra la prova e la controprova, e durante le votazioni, non è permesso di prendere parola, tranne che per chiedere la controprova.

- ART. 49 -

Alla votazione per appello nominale si procede quando un Consigliere faccia proposta e due Consiglieri l'appoggino.

L'appello si fa per ordine alfabetico.

All'appello nominale si risponde sì o no, secondo che si vuole approvare o respingere la proposta.

Chi intende astenersi lo dichiara quando è chiamato.

- ART. 50 -

La votazione per schede segrete avrà luogo ogni volta che si tratterà di deliberazioni concernenti persone (art. 298 T.U.L.C.P. 1915).

Terminate le votazioni, il Presidente, coll'assistenza di 3 scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito.

- ART. 51 -

Può anche aver luogo la votazione per approvazione tacita quando si delibera sul processo verbale o quando si tratti di semplici disposizioni d'ordine; nei quali casi il Presidente pone ai voti una proposta dicendo che se non vi sono osservazioni in contrario si terrà per approvata.

- ART. 52 -

Può aver luogo la votazione tacita anche quando si tratti di Regolamenti, di bilanci o consuntivi, se dopo la discussione generale sia un tale metodo specificatamente proposto ed adottato ad unanimità.

In tal caso il Presidente, dopo chiusa la discussione generale, legge o fa leggere o fa dar per letti gli articoli e paragrafi sui quali si deve deliberare, frapponendovi un qualche intervallo.

Se nessuno domanda la parola gli articoli si intendono approvati.

TITOL O VIII
dei processi verbali

- ART. 53 -

Il verbale della adunanza è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale.

I processi verbali delle adunanze sono stesi a cura del Segretario Comunale.

La deliberazione è costituita dal preambolo e riporta il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta.

Gli interventi e le dichiarazioni rese dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono registrati e conservati su apposito supporto magnetico (nastro di registrazione o compact disk).- In caso di richiesta da parte dei Consiglieri o da parte dei cittadini, il Segretario Comunale, o suo delegato, provvederà a mettere a disposizione il supporto magnetico per l'ascolto con apparecchiatura del Comune ed in apposita sala della sede comunale.- In via del tutto eccezionale, i Consiglieri potranno chiedere la trascrizione integrale degli interventi effettuati sugli argomenti trattati.

Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, quando possibile facendo previamente pervenire il testo scritto dell'intervento da verbalizzare.

Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale.- Soltanto quanto il Consigliere si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesso sono, in modo conciso, iscritte a verbale.

(Titolo inserito con delibera di C.C. n. 81 del 30.10.2012)

TITOL O IX*
Registrazioni audio video

- ART. 54 Registrazione -

Il Comune può procedere direttamente, con mezzi ed impianti propri, alla registrazione audiovideo delle sedute pubbliche del Consiglio comunale.

Le riprese audio-video in corso di seduta riguarderanno i componenti del Consiglio Comunale, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.

Le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari saranno orientate in modo tale da inquadrare lo spazio riservato ai componenti del Consiglio comunale, fatte salve necessità tecniche di ripresa.

- ART. 55 Informazione -

Il Presidente del Consiglio ha l'obbligo di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini.

Ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala consiliare esiste la possibilità di riprese audiovisive e della contemporanea o successiva diffusione delle medesime, è fatto obbligo all'Amministrazione di affiggere specifici avvisi, cartelli o contrassegni all'ingresso della sala.

- ART. 56 Riprese audio e video nonché diffusione -

Salvo diversa disposizione motivata del Presidente del Consiglio, la ripresa audio-video dei lavori di ciascun Consiglio Comunale dovrà essere integrale ed obiettiva, senza tagli e salti di registrazione.

- ART. 57 Pubblicazione delle riprese -

La ripresa "on line" è visibile sul sito istituzionale o su sito alternativo con collegamento dal sito istituzionale.

La ripresa secondo la modalità "archivio" è resa disponibile sul sito istituzionale o su sito alternativo con collegamento dal sito istituzionale, per un periodo di due mesi, a far data da ciascuna seduta consiliare, fatta salva la verifica tecnica a cura dei servizi informatici dell'Ente, in ordine alla possibilità del server di mantenere più sedute integrali del Consiglio Comunale, considerando anche che, rimane come documento ufficiale delle sedute di Consiglio la trascrizione integrale delle registrazioni.

Al termine del periodo previsto dal precedente comma le riprese vengono conservate in forma permanente su supporto informatico nel rispetto delle norme vigenti e in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale in materia di archivio informatico.

***TITOLO X•
disposizioni generali***

- ART. 58 -

Per le rinunce tanto al posto di Consigliere, quanto ad altre cariche speciali, non vi è bisogno che il Consiglio passi a votazione.

Il Presidente fa dar lettura della rinuncia al Consiglio che ne prende atto.

- ART. 59 -

Nella prima seduta della sessione ordinaria, il Presidente dispone perché sia data visione al Consiglio Comunale del registro dei membri intervenuti e mancanti alle singole adunanze della Giunta Municipale, in relazione all'art. 143 del Regolamento per l'esecuzione della Legge Comunale e Provinciale.

- ART. 60 -

Nell'ultima seduta di ogni sessione ordinaria, il Segretario presenterà al Consiglio la nota di quei Consiglieri i quali senza giustificati motivi, non abbiano preso parte ad alcuna delle adunanze della sessione medesima e ciò per i provvedimenti di cui all'art. 289 della Legge Comunale e Provinciale 04.02.1915, n. 148.

- ART. 61 -

Potranno essere portati all'esame del Consiglio i rendiconti dei contributi elargiti dal Comune a Enti, Amministrazioni ed Associazioni.